



RESPONSABILITÀ CIVILE IMPRESE INDUSTRIALI

Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile delle Imprese Industriali

■ Le presenti Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario, devono essere consegnate al Contraente prima della sottoscrizione del contratto ■

■ Prima della sottoscrizione leggere attentamente i Documenti Informativi Precontrattuali ■



HDI Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale:
Piazza Guglielmo Marconi, 25 - 00144 Roma (IT)
Telefono +39 06 421 031 - Fax +39 06 4210 3500
hdi.assicurazioni@pec.hdia.it - www.hdiassicurazioni.it

Capitale Sociale € 351.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita Iva
e Numero d'iscrizione: 04349061004
del Registro Imprese di Roma,
N. REA: RM-757172

Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni
con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta
alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022
Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni"
iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015

GLOSSARIO

Addetti

vedi "Prestatori di lavoro".

Assicurato

Il soggetto nel cui interesse è stipulata l'assicurazione ed a cui spettano i diritti da essa derivanti.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione e il suo contenuto.

Committente

Il soggetto verso il quale l'Assicurato si assume contrattualmente l'obbligo d'esecuzione dei lavori ai sensi di legge.

Consumatore

La persona fisica che agisce con scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (ai sensi dell'art. 1469 bis del codice civile).

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione e che si assume gli obblighi da essa derivanti.

Cose

Gli oggetti materiali e gli animali.

Danno biologico (Danno alla salute)

Il pregiudizio, derivante alla persona dalla menomazione dell'integrità psicofisica, suscettibile di accertamento medico legale.

Fatturato

L'ammontare complessivo dei corrispettivi derivanti dall'attività assicurata dalla vendita dei prodotti e/o prestazioni di servizi erogate, e degli altri ricavi e proventi ordinari come rappresentati nelle scritture contabili ai sensi della normativa vigente, al netto di IVA e/o di eventuali altre imposte.

Franchigia

Importo prestabilito in cifra fissa o percentuale che in caso di sinistro l'Assicurato tiene a suo carico per ogni singolo sinistro e per il quale la Società non riconosce l'indennizzo.

Indennizzo/Risarcimento

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Intermediario

La persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

Limite di indennizzo

L'obbligazione massima della Società per uno o più sinistri e per periodo assicurativo, per capitale interessi e spese, per una specifica garanzia.

Tale limite non si intende in aggiunta al massimale, ma è una parte dello stesso.

Liquidazione del danno

Conclusione delle operazioni di stima e conteggio della somma dovuta a titolo di indennizzo o risarcimento, che diviene in tal modo esigibile dall'avente diritto.

Massimale

L'obbligazione massima della Società per ogni sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose od animali. Quando invece è specificato in polizza che il massimale è prestato per un periodo di assicurazione, esso rappresenta l'obbligazione massima a cui la Società è tenuta per capitale interessi e spese, per tutti i sinistri verificatisi durante lo stesso periodo di assicurazione.

Parti

Il Contraente e/o l'Assicurato e la Società.



Perdite patrimoniali

Il pregiudizio economico, cagionato a terzi, che non sia conseguenza di morte, lesioni personali e/o danneggiamento di cose.

Periodo di assicurazione

Ogni intera annualità assicurativa, intendendo ogni periodo come a sé stante, distinto dal precedente. Per le coperture temporanee il periodo assicurativo coincide con la durata della polizza.

Polizza

Insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del rischio assicurato, la sottoscrizione delle Parti nonché le presenti Condizioni di Assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'assicurazione.

Prestatori di lavoro

Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 codice civile.

Si precisa che sono compresi i soci ed i familiari che cooperano nello svolgimento dell'attività assicurata a qualsiasi titolo, anche saltuariamente.

Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad es. contratto d'opera, contratto di appalto).

Recesso

Lo scioglimento del vincolo contrattuale.

Retribuzioni

L'ammontare degli importi lordi erogati ai sensi di legge direttamente ai prestatori di lavoro (imponibile contributivo lordo erogato al prestatore di lavoro al netto dei contributi previdenziali a suo carico), ovvero gli importi erogati ai sensi di legge alle società terze per la fornitura di manodopera al netto di I.V.A.

Rischio

La possibilità del verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Scheda di polizza

Il documento che riporta i dati dell'Assicurato, la durata dell'assicurazione, la somma assicurata, i premi e altri dettagli della polizza. La scheda di polizza forma parte della polizza.

Scoperto

La parte del danno indennizzabile espresso in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato. Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando lo scoperto sul danno medesimo.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società

L'impresa assicuratrice, ovvero HDI Assicurazioni S.p.A.

Subappaltatore

L'impresa cui l'Assicurato ha ceduto ai sensi di legge l'esecuzione di tutti o parte dei lavori.

Territorio italiano

Il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Terrorismo

Atto che comprenda ma che non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia di queste, realizzato da parte di una persona o gruppi di persone, sia che agiscano singolarmente sia per conto o in connessione con organizzazioni o governi, commesso a scopo politico, religioso, ideologico o etnico ed avente la volontà di influenzare i governi o di incutere paura nella popolazione o in parte di essa.

Valori

Gioielli e preziosi (oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura) per uso domestico o personale, raccolte e collezioni, carte valori e titoli di credito in genere, compreso denaro.



- **RESPONSABILITÀ CIVILE IMPRESE INDUSTRIALI**
- **Condizioni di assicurazione**



■ **INDICE**

PREMESSA pag. 3

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE pag. 4

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) pag. 5

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I DIPENDENTI (R.C.O.) pag.
12

CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE A TUTTE LE SEZIONI pag. 14

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI pag. 15

DELIMITAZIONI E DETRAZIONI pag. 16



■ PREMESSA

Le Condizioni di assicurazione di seguito riportate indicano la disciplina generale applicabile al contratto di assicurazione che viene sottoscritto dal Contraente/Assicurato. Si precisa che il contenuto del contratto di assicurazione potrà contenere una personalizzazione della disciplina ivi prevista, ovvero subire delle variazioni in base alle coperture assicurative effettivamente acquistate dal Contraente/Assicurato e preventivamente concordate con l'Intermediario di riferimento.

Si conviene pertanto quanto segue:

- *il contratto viene stipulato in base alle dichiarazioni del Contraente riportate nella scheda di polizza e nel questionario, ove previsto;*
- *l'assicurazione è operante esclusivamente per le partite per le quali è stata indicata la somma assicurata o precisato il massimale e corrisposto il relativo premio;*
- *l'assicurazione è prestata per le singole partite, per le somme ed i massimali indicati in polizza, con i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie indicati nell'Art. 11.1 "Delimitazioni e Detrazioni" che potranno essere modificati tramite espressa pattuizione ed evidenziati nell'allegato DD; quest'ultimo costituisce parte integrante della polizza e viene consegnato al momento della sottoscrizione della medesima;*
- *le definizioni contenute nel Glossario della Nota Informativa hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.*



NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**Art. 1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

La Società presta l'assicurazione nei modi e nei termini descritti nella presente polizza sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

Art. 1.2 Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del codice civile.

Art. 1.3 Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Ufficio di Rappresentanza o all'Agenzia cui è assegnata la polizza, oppure alla Direzione della Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi alla prima rata, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

L'eventuale frazionamento del premio in una o più rate non esonera il Contraente dal pagamento dell'intero premio annuo, da considerarsi a tutti gli effetti unico e indivisibile.

Art. 1.4 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.5 Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del codice civile.

Art. 1.6 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.7 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni; la Società rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.

L'eventuale pagamento dei premi venuti a scadenza dopo il sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia delle Parti a valersi della facoltà di recesso.

L'eventuale pagamento dei premi venuti a scadenza dopo il sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia delle Parti a valersi della facoltà di recesso.

Art. 1.8 Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta inviata con lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione, di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 1.9 Regolazione del premio

Il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, e viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza - che deve intendersi come premio minimo annuo - ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute in tali elementi durante lo stesso periodo.

A tale scopo:

a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro sessanta giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto:

- *l'ammontare delle retribuzioni lorde imponibili ai fini contributivi corrisposte ai dipendenti iscritti nei libri obbligatori;*
- *il volume di affari (fatturato con esclusione dell'I.V.A.);*



- *gli altri elementi variabili previsti in polizza.*

Le differenze, attive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei quindici giorni dalla relativa comunicazione effettuata dalla Società.

b) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati

Nel caso in cui l'Assicurato, nei termini previsti, non abbia effettuato:

- la comunicazione dei dati, ovvero
- il pagamento della differenza attiva dovuta,

la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a quindici giorni per i relativi adempimenti.

Trascorso infruttuosamente tale periodo, il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva. ***In tale eventualità la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi***, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, nel caso in cui l'Assicurato non adempia gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Resta fermo per la Società il diritto di agire giudizialmente.

c) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Se all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

d) Verifiche e controlli

La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali ad esempio il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

Art. 1.10 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.11 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. La presente assicurazione è regolata dalla legge italiana.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

SEZIONE I

RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI (R.C.T.)

GARANZIA BASE

Art. 2.1 Oggetto dell'assicurazione - Garanzia della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

a) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino ***a concorrenza del massimale indicato in polizza*** di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente cagionati a terzi, per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione e deterioramento di cose ed animali;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione al rischio descritto in polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato, in relazione all'attività assicurata, da fatto anche doloso di prestatori di lavoro.

b) Rivalsa I.N.P.S.

L'assicurazione è valida anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 2.2 Estensione territoriale ai fini della garanzia R.C.T.

La garanzia R.C.T. vale per i sinistri che avvengano nel territorio di tutti i paesi dell'Unione Europea, Svizzera, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.

Art. 2.3 Pluralità di assicurati

Il massimale stabilito in polizza, per la R.C.T. e per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.



ESCLUSIONI**Art. 3.1 Persone non considerate terzi**

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:

- a) *il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;*
- b) *quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);*
- c) *le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti; tutti coloro che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione;*
- d) *le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 codice civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.*

Art. 3.2 Esclusioni relative alla garanzia R.C.T.

La garanzia R.C.T., salvo patto speciale, non comprende:

A) i danni:

- 1) *che siano conseguenza naturale delle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività garantita, nonché quelli derivanti da violazioni volontarie da parte dell'Assicurato di leggi alle quali egli deve uniformarsi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'assicurazione;*
- 2) *derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e delle quali non debba rispondere ai sensi di legge;*

B) i danni conseguenti a:

- 1) *inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;*
- 2) *interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua;*
- 3) *alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;*
- 4) *richiesta di risarcimento a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme bovina (BSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeldt-Jacob (VCJD) ed in relazione al virus H5N1 e sue varianti causa principale della influenza aviaria;*

C) i danni da proprietà e/o uso di:

- 1) *veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;*
- 2) *natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore;*
- 3) *aeromobili;*
- 4) *veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;*

D) i danni:

- 1) *alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;*
- 2) *alle cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;*
- 3) *alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;*
- 4) *ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;*
- 5) *alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;*
- 6) *provocati da soggetti diversi dai dipendenti dell'Assicurato e della cui opera lo stesso si avvalga;*

E) i danni:

- 1) *a condutture ed impianti sotterranei e subacquee;*
- 2) *a cose, dovuti ad assostamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;*
- 3) *a cose, da furto;*
- 4) *a cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785bis, 1786 del codice civile;*
- 5) *a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute;*

F) i danni cagionati da:

- 1) *prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione;*



- 2) *opere, installazioni in genere dopo la ultimazione dei lavori;*
 - 3) *operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori;*
- G) i danni derivanti:
- 1) *dalla proprietà dei fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata;*
 - 2) *da detenzione o impiego di esplosivi;*
 - 3) *da trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici, ecc.) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;*
 - 4) *da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto e/o suoi derivati;*
 - 5) *da perdite, alterazioni o distruzioni di software; uso ed abuso di internet o simili; trasmissioni elettroniche di dati o altre informazioni; virus informatici di ogni tipo e simili; uso e/o abuso di qualunque indirizzo internet, sito web o simili; dati di ogni tipo o informazioni contenute in siti web o simili; mancata distruzione di dati e/o cattiva manutenzione/lavorazione di hardware, software e/o microchip; qualunque interruzione di attività riconducibile a tali eventi;*
- H) i danni connessi, causati e/o derivati e/o verificatisi, direttamente e/o indirettamente:
- 1) *dalla produzione e/o alla distribuzione di beni derivanti da materiali e/o sostanze di origine umana;*
 - 2) *da tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione, atti di guerra dichiarata e non;*
 - 3) *in occasione di atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;*
 - 4) *in occasione di qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo;*
 - 5) *da campi elettromagnetici*
 - 6) *da muffe tossiche, batteri e virus;*
- I) i danni derivanti:
- 1) *da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;*
 - 2) *da acqua piovana e agenti atmosferici in genere;*
 - 3) *da attività svolte su piattaforme di trivellazione e simili;*
- L) i danni consistenti in:
- 1) *perdite patrimoniali "pure", cioè disgiunte e non conseguenti a danni a persone e/o cose.*

GARANZIE COMPLEMENTARI

Art. 4 Garanzie Complementari (GC)

(sempre valide e operanti, con applicazione degli eventuali limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie di cui all'art 11.1 "Delimitazioni e Detrazioni")

Art.4.1 Locali adibiti all'esercizio dell'attività GC01

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni derivanti dalla proprietà e conduzione dei locali e relative aree di pertinenza, impianti, macchinari, attrezzature - *purché collaudati, ove previsto* - utilizzati dall'Assicurato come beni strumentali per lo svolgimento dell'attività descritta in polizza, *purché ubicati in Italia, San Marino e Città del Vaticano.*

La garanzia non comprende la responsabilità per i danni derivanti da:

- *spargimento di acqua se derivante da rottura non accidentale di tubature e/o condutture, da rottura di tubature e condutture conseguenti a gelo, da occlusioni di tubature e/o condutture, pluviali e grondaie, da traboccamento e/o rigurgito di fogne;*
- *umidità, stitilicidio ed in genere da insalubrità dei locali.*

Art. 4.2 Attività complementari GC03

L'assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell'Assicurato verso terzi, anche quale committente, per danni derivanti dalle sottoelencate attività, *se ed in quanto inerenti l'attività principale dichiarata:*

- a) *gestione di spacci e mense aziendali, compresi i casi di avvelenamento da cibi e da bevande;*
- b) *gestione di negozi per la vendita al pubblico situati nell'ambito aziendale;*
- c) *organizzazione di attività dopo-lavoristiche e ricreative, convegni, congressi, esclusa l'organizzazione di gite aziendali;*



- d) di servizi di sorveglianza, anche armata;
- e) proprietà ed uso di cani **per i quali non siano prescritte misure restrittive da parte delle Autorità**;
- f) servizio sanitario di pronto soccorso prestato all'interno dell'azienda e/o dei cantieri, compresa la responsabilità personale degli addetti ai servizi stessi ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- g) partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento, montaggio e smontaggio di stands;
- h) proprietà e manutenzione di tendoni, insegne, cartelli pubblicitari e striscioni ovunque installati; sono compresi i danni di cui l'Assicurato deve rispondere in quanto proprietario, manutentore e/o installatore di insegne, cartelli e striscioni pubblicitari, allestimenti di illuminazione per eventi in esterno, **con esclusione dei danni alle cose sulle quali sono installati ed escluso altresì qualsiasi rischio connesso allo sfruttamento economico degli stessi**. Qualora la manutenzione e/o l'installazione siano affidate a terzi, la garanzia è operante a favore dell'Assicurato in qualità di committente;
- i) proprietà e gestione nell'ambito dell'azienda di distributori automatici di cibi e bevande, utilizzazione di distributori di proprietà di terzi, compresi i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti, **esclusi i danni da difetto del prodotto**;
- j) possesso e utilizzo di antenne radioriceventi, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica, di spazi esterni di pertinenza dell'azienda, compresi giardini, alberi, piante, strade private, binari di raccordo **(senza attraversamento di strade)**, parcheggi;
- k) svolgimento di operazioni inerenti a "sponsorizzazioni", **esclusa l'eventuale organizzazione delle manifestazioni sponsorizzate**;
- l) lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione dei locali occupati dall'Assicurato per l'esercizio dell'attività descritta in polizza;
- m) manutenzione, riparazione e pulizia di quanto necessario all'attività dichiarata, compresi macchinari, veicoli ed attrezzature;
- n) possesso ed utilizzo di cabine elettriche, centrali termiche, serbatoi di carburante, nonché relativi impianti e reti di distribuzione all'interno dell'azienda.

Art. 4.3 Responsabilità Civile del committente, per danni provocati da dipendenti in relazione alla guida di veicoli a motore GC04

L'assicurazione opera per la responsabilità civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente, ai sensi dell'art. 2049 del codice civile, per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti, **purché muniti di regolare patente di abilitazione in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori, motocicli e natanti a motore, purché tali mezzi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per le lesioni corporali subite dalle persone trasportate. Questa estensione di garanzia è operante nei limiti territoriali dello Stato italiano, dello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.**

Art. 4.4 Responsabilità Civile personale dei dipendenti GC06

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale dei dipendenti (compresi dirigenti e quadri) dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, **escluso l'Assicurato stesso**, nello svolgimento delle loro mansioni.

Agli effetti di questa garanzia, sono considerati terzi tra di loro anche i dipendenti dell'Assicurato, **sempreché dall'evento derivino la morte ovvero lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 dal codice penale.**

Art. 4.5 Rapina, aggressioni, atti violenti GC07

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti da terzi, nell'ambito dell'azienda, a seguito di rapina, aggressioni e/o atti violenti.

Art. 4.6 Estensione della qualifica di terzo GC09

Sono considerati terzi ai fini della Sezione I R.C.T., **a condizione che nel momento del danno si trovino nei locali di pertinenza dell'attività/rischio assicurato**:

- a) i titolari ed i prestatori di lavoro di altre ditte terze, quali aziende di trasporto, di pulizia, manutenzione, riparazione, montaggio, smontaggio e collaudo **che svolgano lavori diversi dall'attività/rischio assicurato**, nonché fornitori e clienti;
- b) ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti, consulenti amministrativi tecnici e legali ed altri professionisti in genere ed i loro prestatori di lavoro, **che non siano prestatori di lavoro dell'Assicurato e che si trovino nei locali di pertinenza dell'Assicurato in ragione del loro incarico.**

Art. 4.7 Vendita e somministrazione di prodotti GC10

Sono compresi i danni cagionati dalla somministrazione e/o vendita, **avvenute nell'esercizio**, di prodotti. Relativamente alla somministrazione e/o vendita di prodotti di terzi, **sono esclusi i danni dovuti a difetto originario dei prodotti stessi**; i suddetti danni dovuti a difetto originario sono viceversa inclusi relativamente ai prodotti di produzione propria.



Sono comunque esclusi i danni derivanti da prodotti esplosivi, tossici e farmaceutici.

L'assicurazione è valida purché le richieste di risarcimento siano presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione e comunque entro un anno dalla consegna del prodotto ai terzi.

La garanzia è sempre esclusa per i prodotti consegnati negli U.S.A., Canada e Messico. (cfr "avvenute nell'esercizio").

L'assicurazione è valida sempreché l'Assicurato detenga i prodotti smerciati e/o somministrati in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività.

Art. 4.8 Buona fede GC11

A parziale deroga dell'Art. 1.1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio", l'omissione da parte del Contraente della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto od in corso dello stesso, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni *sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo.*

La Società, venuta a conoscenza della circostanza aggravante il rischio, ha tuttavia il diritto di richiedere al Contraente la differenza di premio corrispondente al maggior rischio corso a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 4.9 Macchinari e impianti GC22

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni derivanti dalla detenzione e impiego di macchinari ed impianti, compresi i carrelli elevatori, comunque azionati, di proprietà dell'Assicurato od altrui, concessi in locazione o comodato *purché usati per conto proprio e per l'attività dichiarata.*

Sono in ogni caso esclusi i danni alle persone trasportate nonché quelli conseguenti alla circolazione di veicoli a motore, in conformità al disposto dell'Art. 3.2 "Esclusioni relative alla garanzia R.C.T." lett. C1), C2), C3), C4) e quelli cagionati alla pavimentazione stradale.

Art. 4.10 Danni alle cose di proprietà dei dipendenti GC15

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni cagionati alle cose di proprietà dei dipendenti, dei soci a responsabilità limitata, degli associati in partecipazione e delle persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, *avvenuti durante la prestazione del servizio e nei luoghi ove il Contraente stia operando. Sono esclusi i danni da furto e/o incendio nonché quelli cagionati ai veicoli.*

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Art. 5 Condizioni Aggiuntive (CA)

(valide ed operanti se richiamate nella scheda di polizza, con applicazione degli eventuali limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie di cui all'art 11.1 "Delimitazioni e Detrazioni")

Art. 5.1 Infortuni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti CA05

A parziale deroga dell'Art. 3.1 "Persone non considerate terzi" lettera c), sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro *(con esclusione delle malattie professionali)*, i subappaltatori ed i loro dipendenti, *sempreché dall'evento derivino la morte ovvero lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 codice penale.*

La presente estensione di garanzia è valida a condizione che sia prestata la garanzia R.C.O. (Art. 6.1).

Art. 5.2 Cessione di lavori in subappalto CA06

Premesso che l'Assicurato può cedere in subappalto i lavori oggetto dell'attività descritta in polizza, si precisa che l'assicurazione comprende:

- la responsabilità civile che ricada sull'Assicurato per danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato stesso, a parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 3.2 "Esclusioni relative alla garanzia R.C.T." punto D paragrafo 6);

- la responsabilità civile dei subappaltatori per danni cagionati a terzi mentre eseguono i lavori medesimi.

La presente garanzia è prestata a condizione che l'importo dei lavori ceduti in subappalto non superi, al momento del sinistro, la quota percentuale indicata nella scheda di polizza.

Art. 5.3 Danni a mezzi sotto carico e scarico CA07

A parziale deroga dell'Art. 3.2 "Esclusioni relative alla garanzia R.C.T." punto D) paragrafo 4), la garanzia R.C.T. comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni e ivi trovantisi a tal fine.

Relativamente ad unità naviganti a motore e imbarcazioni a vela di lunghezza superiore ai 6 metri sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso.



Art. 5.4 Danni a veicoli in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori CA08

A parziale deroga dell'Art. 3.2 "Esclusioni relative alla garanzia R.C.T." punto D) paragrafo 5), la garanzia comprende i danni diretti e materiali ai veicoli di terzi, compresi quelli dei dipendenti, trovantisi in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori.

Art. 5.5 Danni da interruzioni o sospensioni di attività di terzi CA09

A parziale deroga dell'Art. 3.2. "Esclusioni relative alla garanzia R.C.T." punto I) paragrafo 1), la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, ***purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.***

Art. 5.6 Danni da furto agevolati da impalcature o ponteggi CA10

A parziale deroga dell'Art. 3.2 "Esclusioni relative alla garanzia R.C.T." punto E) paragrafo 3), l'assicurazione comprende i danni da furto dei quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi di legge cagionati a terzi ad opera di persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato stesso.

Art. 5.7 Danni alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori CA11

A parziale deroga dell'Art. 3.2 "Esclusioni relative alla garanzia R.C.T." punto D) paragrafo 1, punto D) paragrafo 5 e punto E) paragrafo 5, l'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato ***limitatamente a lavori eseguiti presso terzi***, per danni materiali e diretti:

- a cose di proprietà di terzi conseguenti a incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- ai locali nei quali si esegue l'attività;
- alle cose di proprietà di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi;
- alle cose di proprietà di terzi sulle quali si eseguono i lavori relativi all'attività dell'Assicurato stesso, descritta in polizza.

La presente estensione di garanzia non è operante in riferimento a cose aventi valore artistico o affettivo, collezioni in genere, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, tappeti, statue, ceramiche e vasellame in genere, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, perle, pietre e metalli preziosi.

Art. 5.8 Danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate CA12

A parziale deroga dell'Art. 3.2 "Esclusioni relative alla garanzia R.C.T." punto D) paragrafo 3), l'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni derivanti alle cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate, ***purché i danni stessi siano derivanti da rottura accidentale del mezzo meccanico impiegato.***

Art. 5.9 Danni da inquinamento accidentale CA13

A parziale deroga dell'Art. 3.2 "Esclusioni relative alla garanzia R.C.T." punto B) paragrafo 1), l'assicurazione comprende i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocate da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture, macchinario ed attrezzature dell'azienda assicurata.

Resta escluso qualsiasi altro tipo di inquinamento conseguente a graduale emissione o fuoriuscita di sostanze.

L'estensione non opera in caso di contaminazione conseguente ad inosservanza di norme e disposizioni da qualunque Autorità impartite ed in vigore al momento del sinistro.

Art. 5.10 Danni da incendio CA14

A parziale deroga dell'Art. 3.2 "Esclusioni relative alla garanzia R.C.T." punto E) paragrafo 5), l'assicurazione comprende, ***con esclusione dei lavori eseguiti presso terzi di cui alla CA11***, i danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi, derivanti da incendio, esplosione e/o scoppio di cose dell'assicurato o da lui detenute.

Nel caso però esista, in nome e per conto dell'Assicurato, polizza incendio con copertura "ricorso terzi" e/o "rischio locativo", tale estensione di garanzia varrà per la parte eccedente il massimale assicurato con la suddetta polizza incendio.

Art. 5.11 Danni a condutture ed impianti sotterranei CA15

A parziale deroga dell'Art. 3.2 "Esclusioni relative alla garanzia R.C.T." punto E) paragrafo 1), l'assicurazione comprende i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei e quelli ad essi conseguenti.

Art. 5.12 Danni da cedimento o franamento del terreno CA16

A parziale deroga dell'Art. 3.2 "Esclusioni relative alla garanzia R.C.T." punto E) paragrafo 2), l'assicurazione comprende, nei limiti sotto precisati, i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, ***purché non derivanti da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive.***

Art. 5.13 Errato trattamento dei dati personali CA17

A parziale deroga dell'Art. 3.2 "Esclusioni relative alla garanzia R.C.T." punto L) paragrafo 1), l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi delle norme previste dal codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni) per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti e/o dipendenti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione,



elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, ***purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito.***

Art. 5.14 Lavori di edilizia e di scavo CA18

L'assicurazione comprende il rischio relativo all'esecuzione dei lavori di edilizia e di scavo in genere, ***purché accessori e complementari*** all'attività principale descritta nella scheda di polizza.

Art. 5.15 Responsabilità civile postuma CA19

A parziale deroga dell'Art. 3.2 "Esclusioni relative alla garanzia R.C.T." punto F) paragrafi 2) e 3), l'assicurazione comprende:

a) La responsabilità civile dell'Assicurato, ai sensi della legge n. 46 del 5 marzo 1990 e successive modificazioni, per danni a terzi conseguenti ad errori o difetti di esecuzione di lavori di installazione, manutenzione e riparazione di impianti in fabbricati civili ed industriali, anche se non da lui installati, dopo l'esecuzione dei lavori. La garanzia vale per i lavori eseguiti in immobili adibiti ad uso civile, ad attività produttive, al terziario o ad altri usi.

La garanzia è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione purché denunciati alla Società non oltre un anno dalla data di ultimazione dei lavori rilevabile da documentazione certa.

b) La responsabilità civile dell'Assicurato, ai sensi della legge n. 122 del 5 febbraio 1992 e successive modificazioni, per fatti ed omissioni da cui siano derivati danni:

- cagionati dai veicoli a motore, riparati, revisionati, o sottoposti a manutenzione;
- ai veicoli medesimi.

La garanzia è prestata a condizione che il danno si sia verificato nel periodo di validità dell'assicurazione ed entro tre mesi dalla data di riconsegna al cliente, rilevabile da documentazione certa.

c) La responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore, per danni cagionati a terzi, compresi i committenti, dalle cose installate, mantenute o riparate.

La garanzia è prestata a condizione che il danno si sia verificato nel periodo di validità dell'assicurazione ed entro tre mesi dalla data di ultimazione lavori, rilevabile da documentazione certa.

Sono esclusi:

▪ ***relativamente al punto a):***

- ***i danni alle attrezzature, alle cose e agli impianti installati, riparati, mantenuti;***
- ***qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli impianti e delle attrezzature;***
- ***i danni causati da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;***
- ***i danni da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti sono destinati;***
- ***i danni causati da mancato od intempestivo intervento di manutenzione;***
- ***i danni causati da attività di manutenzione o installazione di scale mobili, ascensori, montacarichi e simili;***

▪ ***relativamente al punto b):***

- ***i danni derivanti da mancato uso o disponibilità dei veicoli;***
- ***i danni alle parti oggetto della riparazione, revisione o manutenzione;***

▪ ***relativamente al punto c):***

- ***i danni alle cose installate, ovvero direttamente oggetto di riparazione e/o manutenzione, nonché le spese inerenti alla sostituzione o riparazione delle stesse;***
- ***i danni derivanti da vizi o difetti originari dei prodotti da chiunque fabbricati;***
- ***i danni da mancato uso o disponibilità.***

Art. 5.16 Danni a cose di terzi in consegna o custodia CA23

A parziale deroga dell'Art. 3.2 "Esclusioni relative alla garanzia R.C.T." punto D) paragrafi 1) e 2), l'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni derivanti alle cose di terzi in consegna o custodia all'Assicurato o da lui detenute a qualsiasi titolo, ***con esclusione di quelle costituenti strumento dei lavori relativi all'attività dell'Assicurato stesso descritta in polizza e con esclusione dei danni da furto.***

La garanzia non è operante relativamente ad imbarcazioni, natanti e/o veicoli.

Art. 5.17 Danni ad imbarcazioni e natanti in consegna e/o custodia CA24

A parziale deroga dell'Art. 3.2 "Esclusioni relative alla garanzia R.C.T." punto D) paragrafi 1) e 2), la garanzia R.C.T. comprende i danni ad imbarcazioni e natanti in consegna o custodia all'Assicurato ormeggiati a banchine fisse o galleggianti o tirati in secco, nonché i danni conseguenti alle operazioni di movimentazione a terra, alaggio, varo, rimessaggio, manutenzione e riparazione, ***purché detti danni si verificano nell'ambito di ubicazione del rischio indicato nella scheda di polizza.***

Relativamente ai natanti ormeggiati, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato anche per danni conseguenti a rottura, insufficienza, cattiva esecuzione degli ormeggi.

Sono comunque esclusi i danni:

- ***conseguenti a furto o incendio.***



- *conseguenti a mancato uso o disponibilità;*
- *alle cose trovatesi nei natanti/imbarcazioni stesse.*

Art. 5.18 Danni a veicoli in consegna e/o custodia CA35

A parziale deroga dell'Art. 3.2 "Esclusioni relative alla garanzia R.C.T." punto D) paragrafi 1) e 2), la garanzia R.C.T. comprende i danni ai veicoli di terzi, inclusi quelli dei prestatori di lavoro, in consegna o custodia all'Assicurato, ovvero sotto rifornimento, lavaggio, manutenzione, riparazione od oggetto di installazione di impianti o accessori, ***purché detti danni si verifichino nei locali o nelle aree di pertinenza dell'azienda assicurata.*** La garanzia vale anche per i danni cagionati ai veicoli in seguito a caduta degli stessi dai ponti sollevatori e simili, nonché a seguito di movimentazione, ***esclusivamente all'interno delle aree di pertinenza dell'azienda***, da parte di personale dell'assicurato, ***purché dotato della patente di guida pertinente al tipo di veicolo.***

Sono comunque esclusi i danni:

- *conseguenti a furto o incendio;*
- *conseguenti a mancato uso o disponibilità;*
- *alle cose trovatesi nei veicoli stessi.*

Art. 5.19 Raddoppio sottolimiti CA 33

Relativamente alle seguenti Condizioni Aggiuntive:

- CA08) Danni a veicoli in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori (Art. 5.4);
- CA09) Danni da interruzione o sospensione di attività di terzi (Art. 5.5);
- CA10) Danni da furto agevolati da impalcature o ponteggi (Art. 5.6);
- CA11) Danni alle cose di terzi trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori (Art. 5.7);
- CA12) Danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate (Art. 5.8);
- CA14) Danni da incendio (Art. 5.10);
- CA19) Responsabilità civile postuma (Art. 5.15);
- CA23) Danni a cose di terzi in consegna o custodia (Art. 5.16);
- CA24) Danni ad imbarcazioni in consegna e/o custodia (Art. 5.17);
- CA35) Danni a veicoli in consegna e/o custodia (Art. 5.18)

si intendono raddoppiati i sottolimiti previsti all'Art. 11.1 "Delimitazioni e Detrazioni", ***fermi comunque i massimali indicati nel frontespizio della scheda di polizza ed i relativi massimo di scoperto.*** Per la CA19 "Responsabilità civile postuma" (Art. 5.15) si intendono altresì raddoppiati i periodi di validità temporale riportati nella garanzia.

Art. 5.20 Massimo risarcimento CA34

Fermi i massimali esposti in polizza, qualora lo stesso sinistro interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T. che quella R.C.O., se prestata, il massimo esborso della Società non potrà superare il massimale previsto in polizza per la garanzia R.C.T.

SEZIONE II RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I DIPENDENTI (R.C.O.)

GARANZIA BASE

Art. 6.1 Oggetto dell'assicurazione - Garanzia della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato sino ***a concorrenza del massimale indicato in polizza***, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, nonché del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, nonché dai lavoratori non dipendenti che prestano la loro attività ai sensi della legge n. 196/97, nonché dai lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000;
- ai sensi del codice civile, a titolo di risarcimento di danni ***non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38***, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), nonché ai lavoratori non dipendenti che prestano la loro attività ai sensi della legge n. 196/97, nonché ai lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art. 5 del D.Lgs. 38/2000, ***per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle di cui al D.Lgs. n. 38/2000.***

L'assicurazione è efficace alle condizioni che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.



Resta comunque convenuto che non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia il fatto che l'Assicurato non sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge, in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia.

L'assicurazione R.C.O. si intende estesa agli infortuni sul lavoro dei titolari, soci e familiari coadiuvanti dell'Azienda assicurata regolarmente iscritti all'I.N.A.I.L.

Dall'assicurazione **sono comunque escluse le malattie professionali.**

Rivalsa I.N.P.S.

L'assicurazione è valida anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 6.2 Estensione territoriale ai fini della garanzia R.C.O.

La garanzia R.C.O. vale per i sinistri che avvengano nel mondo intero.

Art. 6.3 Pluralità di assicurati

Il massimale stabilito in polizza, per la R.C.O., per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

ESCLUSIONI

Art. 7.1 Esclusioni relative alla garanzia R.C.O.

La garanzia R.C.O. non comprende la responsabilità civile dell'Assicurato derivanti da:

- 1) *malattie professionali;*
- 2) *detenzione o impiego di esplosivi;*
- 3) *trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;*
- 4) *malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme bovina (BSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeldt-Jacob (VCJD) ed in relazione al virus H5N1 e sue varianti causa principale della influenza aviaria;*
- 5) *presenza, uso, contaminazione, estrapolazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto e/o suoi derivati;*
- 6) *campi elettromagnetici e muffe tossiche;*
- 7) *tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione; atti di guerra dichiarata e non;*
- 8) *direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;*
- 9) *o causati, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo.*

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Art. 8 Condizioni Aggiuntive (CA)

(valide ed operanti se richiamate nella scheda di polizza)

Art. 8.1 R.C.O. con estensione al danno biologico CA26

L'Art. 6.1 "Garanzia della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)" si intende annullato e così sostituito.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **nei limiti indicati nella scheda di polizza**, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, nonché del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, nonché dai lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000;

b) ai sensi del codice civile, a titolo di risarcimento di danni **non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38**, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), nonché ai lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000, per morte e per lesioni personali.

L'assicurazione è efficace alle condizioni che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Dall'assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

Art. 8.2 Malattie professionali CA27

L'assicurazione della Responsabilità Civile verso dipendenti (R.C.O.), **sempreché la stessa sia richiamata e resa operante in polizza**, è estesa ai rischi delle malattie professionali riconosciute dall'I.N.A.I.L. o con provvedimento giudiziale.



La garanzia spiega i suoi effetti a condizione che le malattie professionali si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della polizza stessa.

La garanzia non è operante:

- *per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;*
- *per l'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'Assicurato;*
- *per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della presente Condizione Aggiuntiva o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro del dipendente colpito da malattia professionale;*
- *per le malattie professionali conseguenti alla silicosi;*
- *per le malattie professionali riconducibili o comunque connesse a situazioni di "mobbing".*

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del codice civile, l'Assicurato dichiara:

- *di non aver avuto negli ultimi 3 anni alcuna richiesta di risarcimento a seguito di malattia professionale o rivele da parte dell'I.N.A.I.L. e/o dell'I.N.P.S.;*
- *di non essere a conoscenza, alla data di effetto della presente garanzia, di circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento nei suoi confronti in conseguenza di malattie professionali.*

La presente garanzia è prestata con i limiti previsti all'Art. 11.1 "Delimitazioni e Detrazioni" che rappresentano la massima esposizione della Società per uno o più sinistri anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della polizza anche se originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi.

CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE A TUTTE LE SEZIONI

Art. 9 Condizioni Particolari (CP)

(valide solo se espressamente richiamate nella Scheda di polizza)

Art. 9.1 Assicurazione di secondo rischio CP3

Premesso che l'Assicurato ha dichiarato che contemporaneamente alla presente e per lo stesso rischio esiste altra assicurazione come indicato in polizza, la presente assicurazione viene prestata per l'eccedenza rispetto a tali somme, e per i massimali indicati nella presente polizza, ciò anche nell'eventualità di nullità, invalidità od inefficacia totale o parziale dell'altra assicurazione *nel qual caso i massimali dell'assicurazione di primo rischio rimarranno a carico dell'Assicurato.*

Art. 9.2 Deroga al patto di tacita proroga CP5

A deroga dell'Art. 1.8 "Proroga dell'assicurazione", delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" la polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Art. 9.3 Proroga termini pagamento del premio CP6

Il termine di rispetto di cui all'Art. 1.3 "Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio" delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" per il pagamento delle rate di premio successive alla prima viene elevato da quindici a trenta giorni.

Art. 9.4 Proroga termini denuncia dei sinistri CP7

Il termine per la dichiarazione di sinistro, di cui all'Art. 10.1 "Obblighi in caso di sinistro" delle "Norme che regolano i Sinistri", viene elevato da tre a dieci giorni dal fatto o dal momento in cui il Contraente o l'Assicurato ne vengano a conoscenza.

Art. 9.5 Subappaltatori: coesistenza altra assicurazione – secondo rischio CP8

Se i subappaltatori sono già assicurati con propria polizza per le garanzie prestate con il presente contratto e la copertura è in corso di validità, le garanzie contrattuali prestate dalla presente polizza in favore dei subappaltatori stessi, *fermi i massimali assicurati*, sono prestate per l'eccedenza rispetto a quelli in corso con le altre polizze stipulate dai subappaltatori. *La presente Condizione Particolare opera nell'esclusivo presupposto che sia operante la Condizione Aggiuntiva CA06 "Cessione di lavori in subappalto".*



NORME CHE REGOLANO I SINISTRI**Art. 10.1 Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Ufficio di Rappresentanza o all'Agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla Direzione della Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza. Devono inoltre far seguito, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro e successivamente a lui pervenuti. Se l'Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, l'invio di documentazione o di atti di natura giudiziaria o amministrativa, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto

Art. 10.2 Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

La Società assume, *fino a quando ne ha interesse*, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Per i sinistri verificatisi al di fuori del Territorio italiano, dello Stato della Città del Vaticano, e della Repubblica di San Marino, qualora la Società non intendesse avvalersi della facoltà di gestione dei sinistri medesimi, l'intervento della Società avrà luogo in Italia sotto forma di rimborso all'Assicurato, nella valuta legale ivi corrente, delle somme che egli fosse tenuto a corrispondere per danni provocati a terzi, purché l'ammontare ed il versamento degli indennizzi siano debitamente documentati e sia accertata la responsabilità dell'Assicurato secondo la legislazione del paese in cui è occorso il sinistro o in quello in cui si deve eseguire l'obbligazione.



DELIMITAZIONI E DETRAZIONI

Art. 11.1 Delimitazioni e Detrazioni

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, salvo diverse delimitazioni e detrazioni espressamente indicate in polizza (nell'allegato DD), per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione con le seguenti modalità:

COD	Garanzia	Scoperto (%)	Minimo di scoperto	Franchigia (€)	Limite di indennizzo per sinistro e per anno, salvo se diversamente specificato (€)
	Per ogni danno a cose (ove non specificatamente indicato)			300,00	
Garanzie Complementari					
GC01	Locali adibiti all'esercizio dell'attività			150,00	
GC03	Attività complementari				
GC04	R.C. del committente, per danni provocati da dipendenti in relazione alla guida di veicoli a motore				
GC06	Responsabilità Civile personale dei dipendenti				
GC07	Rapina, aggressioni, atti violenti				
GC09	Estensioni qualifica di terzo				50% del massimale RCT
GC10	Vendita e somministrazione di prodotti	10	300,00		250.000,00
GC11	Buona fede				
GC15	Danni alle cose di proprietà dei dipendenti				10.000,00
GC22	Macchinari e impianti				
Condizioni Aggiuntive					
CA05	Infortuni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti				
CA06	Cessione di lavori in subappalto				
CA07	Danni a mezzi sotto carico e scarico				
CA08	Danni a veicoli in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori				10.000,00 per veicolo e 30.000,00 per sinistro e per anno
CA09	Danni da interruzioni o sospensioni di attività	10	1.500,00		250.000,00
CA10	Danni da furto agevolati da impalcature o ponteggi	10	500,00		15.000,00



<i>COD</i>	<i>Garanzia</i>	<i>Scoperto (%)</i>	<i>Minimo di scoperto</i>	<i>Franchigia (€)</i>	<i>Limite di indennizzo per sinistro e per anno, salvo se diversamente specificato (€)</i>
CA11	<i>Danni alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori</i>	10	500,00		30.000,00
CA12	<i>Danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate</i>	10	300,00		30.000,00
CA13	<i>Danni da inquinamento accidentale</i>	10	1.500,00		250.000,00
CA14	<i>Danni da incendio</i>	10	500,00		100.000,00
CA15	<i>Danni a condutture ed impianti sotterranei</i>	10	500,00		15.000,00 per sinistro e 50.000,00 per anno
CA16	<i>Danni da cedimento o franamento del terreno</i>	10	1.500,00		15.000,00 per sinistro e 30.000,00 per anno
CA17	<i>Errato trattamento dei dati personali</i>	10	500,00		30.000,00
CA18	<i>Lavori di edilizia e scavo</i>			500,00	15.000,00 per sinistro e 50.000,00 per anno
CA19	<i>Responsabilità civile postuma</i>	10	500,00		10.000,00 per danni a cose e 150.000,00 per danni a persone
CA23	<i>Danni a cose di terzi in consegna o custodia</i>	10	500,00		Limite di 2.000,00 per oggetto con il massimo di 10.000,00 per sinistro e anno
CA24	<i>Danni ad imbarcazioni in consegna o custodia</i>	10	1.500,00		15.000,00
CA33	<i>Raddoppio sottolimiti</i>				
CA34	<i>Massimo risarcimento</i>				Massimale RCT
CA35	<i>Danni a veicoli in consegna o custodia</i>	10	1.500,00		10.000,00 per veicolo e 20.000,00 sinistro e per anno
CA26	<i>R.C.O. con estensione al danno biologico</i>			2.500,00	
CA27	<i>Malattie professionali</i>				50% del Massimale RCO

